

***COMUNE
DI LOCOROTONDO***
PROVINCIA DI BARI

**REGOLAMENTO
POLIZIA URBANA**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14 giugno 2014

Sommario

Sommario.....	2
CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
CAPITOLO II – OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI.....	6
CAPITOLO III – QUALITA’ DELL’AMBIENTE URBANO.....	13
CAPITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA.....	20
CAPITOLO V – SICUREZZA DELL’AMBIENTE URBANO.....	22
CAPITOLO VI – CORTEI – PROCESSIONI E MANIFESTAZIONI.....	27
CAPITOLO VII – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI.....	27
CAPITOLO VIII – NUMERAZIONE CIVICA- NETTEZZA.....	30
CAPITOLO IX – SANZIONI.....	30
CAPITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	31
PRONTUARIO SANZIONI.....	32

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'Art.1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali.

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti e urgenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche verbali, dati dai funzionari/dirigenti comunali, dagli Agenti di Polizia Municipale e dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.

Gli ordini verbali devono comunque essere seguiti da tempestivo ordine scritto del responsabile dell'ufficio.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- L'area atmosferica sovrastante il territorio comunale;
- I giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- Le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti;
- I luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti.

Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di esse venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

La disciplina del presente Regolamento si applica in genere in tutto il territorio comunale (vale per il centro urbano, per le contrade, e per tutte le aree comprese nel piano regolatore) comprensivo del suolo pubblico, di proprietà privata ma gravato di servitù di pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, di ville comunali, dei monumenti o beni di particolare valore artistico, culturale e religioso insistenti su aree pubbliche, dei luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti, delle facciate e manufatti esterni di edifici la cui stabilità e decoro necessita di salvaguardia, degli impianti in genere di uso comune, delle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica, tutela del decoro urbano e dell'ambiente.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventivamente specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta all'Autorità Comunale, con istanza in regola con la legge sul bollo.

L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione, nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

Si possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale, per la durata delle stesse.

Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:

- Personalmente al titolare;
- Senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- Con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per conseguenze dannose derivanti dalla concessione stessa;

- Con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, con provvedimento motivato, le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

Art. 5 - Vigilanza

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, al personale del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di altri Enti pubblici ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

Uno dei compiti principali della Polizia Municipale è quello di prevenire e di reprimere gli abusi a danno del consumatore e della collettività, vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardo a:

- Esercizi commerciali;
- Laboratori artigiani;
- Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- Mercati, chioschi o altre strutture commerciali mobili;
- Vendite stagionali o itineranti;
- Impianti di distribuzione del carburante su aree pubbliche;
- Esercenti altre attività economiche e non economiche;
- Installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico.

Nell'ambito di tale potestà, il personale di Polizia Municipale:

- Esegue accertamenti nella fase di istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunali;
- Effettua rilevazioni in materia di prezzi al consumo e sul rispetto degli orari stabiliti per le attività;
- Vigila per la tutela di tutti i beni comunali, dell'ordine e del decoro cittadino;
- Contesta le violazioni amministrative accertate nelle materie di competenza;
- Inoltra alla competente Procura della Repubblica le notizie di reato inerenti gli illeciti penali accertati.

Art. 6 - Sanzioni

La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della

autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danno a beni comuni, il responsabile, o la persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile, fermo restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino, nella misura determinata con provvedimento del Dirigente competente.

In caso di inadempimento il Responsabile potrà far eseguire gli occorrenti interventi di ufficio avvalendosi di personale comunale o ditta all'uopo individuata, addebitando le spese al trasgressore o civilmente obbligato.

Tutte le violazioni non previste specificatamente dal presente regolamento, ma disciplinate da ordinanze sindacali e/o determine dirigenziali in materia di Polizia Locale, da emanarsi, nel rispetto dei principi del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, Art.3, comma 4, art. 7 bis, ecc., sono punite con la sanzione amministrativa di € 25,00 e in caso di recidiva di € 150,00.

Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente Regolamento non è ammesso il pagamento delle somme dovute nella mani dell'agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido siano residenti all'estero.

Il Comune potrà nei congrui casi costituirsi parte civile nei giudizi per contravvenzione al presente regolamento, qualora le violazioni concretino ipotesi di reato.

CAPITOLO II – OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 7 - Disposizioni generali

Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, a tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietata ogni occupazione di suolo pubblico senza preventiva autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale.

Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

- Le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- Le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico;
- Le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate.

Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma precedente, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla

compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico di durata non inferiore all'anno, anche se non comportino costruzione di manufatti od installazioni di impianti, sono considerate permanenti; tutte le altre sono considerate temporanee.

Le concessioni sono rilasciate dal Responsabile del Servizio, attenendosi alle vigenti disposizioni regolamentari e con l'osservanza delle disposizioni di legge in vigore.

Le concessioni permanenti saranno rilasciate dall'ufficio indicato dall'Amministrazione Comunale, comunque dopo aver sentito il Comando di P.M., per l'applicazione del C.d.S..

Ogni concessione s'intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà all'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e di addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati all'art. 10.

Le concessioni, sia di occupazione permanente che temporanea, saranno rilasciate a mezzo di apposito atto, accettato dal concessionario, in cui siano precisati la qualità di occupazione concessa, il relativo spazio, la durata e le condizioni stabilite, ed assoggettate al pagamento della corrispondente tassa.

Art. 8 - Specificazioni

Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in:

1. *Occasionali:* sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
2. *Temporanee:* sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui al precedente punto 1., nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
3. *Stagionali:* sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
4. *Annuali:* sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo cadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Art. 9 - Rinnovo delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico decadono alla data stabilita nel relativo atto e potranno essere rinnovate.

A tale fine il concessionario è tenuto a presentare apposita istanza motivata al Responsabile del Servizio, almeno 10 gg. prima della data di scadenza della concessione.

(Sanzione amministrativa da: € 25,00 ad € 150,00).

Art. 10 - Sospensione e revoca delle concessioni

In qualsiasi momento il Responsabile può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel relativo atto di concessione, nonché per ragioni di viabilità o per altri motivi di interesse pubblico sopravvenuti, per la durata degli stessi.

Nei casi urgenti e imprevedibili, su indicazione del Responsabile del Corpo, i funzionari del Comune, gli ufficiali, i sottufficiali e gli agenti del Corpo di Polizia Municipale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione, cui seguirà tempestivo ordine scritto del responsabile dell'ufficio.

Nel caso di revoca, l'Ente ha l'obbligo del solo rimborso al concessionario della quota di tassa pagata corrispondente al periodo di tempo corrente tra la revoca e la scadenza originariamente fissata nella concessione.

Art. 11 - Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi sul suolo pubblico

Chiunque effettua lavori ed esegua depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le vigenti norme di legge sulla tutela delle strade e sulla circolazione, deve provvedere allo sbarramento, collocando un numero sufficiente di segnalazioni secondo le prescrizioni indicate dal Comando di Polizia Municipale.

Di notte tali sbarramenti e segnalazioni devono essere illuminati con appositi fanali a luce rossa, che dovranno rimanere accesi sino all'alba.

Le segnalazioni luminose devono essere utilizzate anche di giorno quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità.

(Sanzione amministrativa da: € 25,00 ad € 150,00).

Art. 12 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le operazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla condizione che queste vengano caricate e scaricate senza posarle sul suolo pubblico. Quando sia necessario deporre le merci a terra (e ciò non possa effettuarsi nei cortili) **questo deve avvenire soltanto per il tempo strettamente necessario al loro trasferimento nell'esercizio.** Il loro scarico sulla pubblica via, **in caso di protrazione temporale ed eccezionali,** è soggetto a permesso del Responsabile del Servizio, che può essere subordinato all'osservanza di speciali modalità che può essere ricusato per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno al suolo pubblico.

Ad ogni operazione ultimata, il suolo pubblico deve essere ripulito. In caso di inosservanza, l'Ente potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni anche a terzi.

(Sanzione amministrativa da: € 25,00 ad € 150,00).

Art. 13 - Occupazioni con elementi di arredo

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi o tratti di strada pubblica con tavoli, sedie e piante ornamentali, nonché eventuali ombrelloni non ancorati stabilmente al terreno, è rilasciata previo parere del Comando di Polizia Municipale, previo pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di aree pubbliche e purchè non in contrasto con il vigente Regolamento Dehors.

I suddetti arredi devono garantire solidità e sicurezza e le aree impegnate non devono costituire intralcio alla circolazione pedonale e veicolare. Per quanto attiene alla circolazione pedonale, dovrà sempre garantire un passaggio minimo pedonale di larghezza non inferiore a 90 cm, in ossequio alle specifiche disposizioni normative di abbattimento delle barriere architettoniche, di cui alla legge 9/1/1989 n. 13 ed al relativo regolamento di attuazione, approvato con D.M. 14/6/89 n. 236. per quanto attiene alla circolazione veicolare, non saranno ammesse occupazioni di aree in contrasto con le norme del Nuovo Codice della strada, approvato con D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

A protezione delle aree occupate, saranno ammesse piante in vaso e cancellate precarie e non ancorate al terreno, a condizione che le cancellate e le essenze vegetali non superino l'altezza massima di 100 cm.

L'occupazione di strada pubblica è consentita esclusivamente nelle aree destinate a parcheggio, all'interno del relativo perimetro; è, altresì, consentita l'occupazione di aree ricadenti in piazze e piazzette, anche non dotate di marciapiedi, a condizione che – a giudizio del comando di Polizia Municipale – sia garantita la circolazione stradale.

L'occupazione di marciapiede e strada pubblica non potrà eccedere, in lunghezza, quella della facciata di propria pertinenza a cui appartiene il locale commerciale; saranno consentiti ampliamenti, che occupino anche facciate di edifici adiacenti, a condizione che in questi non siano presenti altre attività commerciali o artigianali e comunque fatti salvi i diritti di terzi.

Non sarà possibile occupare il 50% delle aree a parcheggio insistenti sulla facciata dell'isolato.

Oltre agli ombrelloni di cui al comma 1, sono consentite strutture precarie e temporanee esclusivamente in legno e/o acciaio – purché esili, ancorché solide a garanzia della pubblica incolumità - che non si configurino come strutture assimilabili a chioschi o edicole, la cui installazione è regolamentata dall'art. 20 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 30/4/1992 n. 285.

Le suddette strutture precarie potranno essere dotate esclusivamente di coperture leggere (tela di cotone, PVC e simili). Le coperture dovranno essere preferibilmente di colore bianco; saranno ammessi colori diversi, purché tenui (tipo pastello).

Per particolari e non ordinarie conformazioni delle suddette strutture precarie, il Comando di P.M. potrà avvalersi della consulenza della Ripartizione urbanistica.

Art. 14 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio e dal regolamento per la pubblicità e le pubbliche affissioni, è vietata la esposizione di cartelli, insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, nonché sorgenti luminose ed infissi in genere, visibili da veicoli transitanti sulle strade che, per forma, disegno, colore o ubicazione possano ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione.

E' inoltre vietata la esposizione di sorgenti luminose che possano provocare abbagliamento.

L'installazione di vetrine e simili, nonché di sostegni di qualsiasi genere per insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari è sempre subordinata ad apposita autorizzazione.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di apposita concessione, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la successiva ricollocazione, con le modifiche rese necessarie dalle eventuali nuove condizioni del piano stradale, a complete loro spese ed a loro rischio e pericolo.

Art. 15 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

Ferme restando le disposizioni del vigente T.U. delle Leggi di P.S. e del regolamento comunale per l'esercizio delle funzioni di Polizia Amministrativa attribuita ai Comuni dal D.P.R. 24/7/1977 n.616 circa il rilascio delle licenze per tenere audizioni, proiezioni, spettacoli e trattenimenti in genere su suolo pubblico, non potranno erigersi palchi, tribune e strutture similari per feste, giochi, rappresentazioni, ecc., se non dietro specifica autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Art. 16 - Installazione di chioschi ,edicole e dehors

La concessione per erigere sul luogo pubblico di edicole, chioschi e dehors, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà essere sempre sentito il parere vincolante della Polizia Municipale.

In nessun caso sarà rilasciata concessione per installazione ad una distanza inferiore a mt. 8 dagli incroci, a mt. 10 dall'inizio delle curve e lungo le stesse.

Art. 17 - Divieto di giochi sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito a transito, sia veicolare che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio alla circolazione e pericolo per la pubblica incolumità.

E' vietato, anche, lanciare liquidi, schiume pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare o sporcare persone, e cose nella loro disponibilità, o beni pubblici, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

(Sanzione amministrativa da: € 25,00 ad € 150,00).

Art. 18 - Occupazioni per pubblica utilità

Il collocamento di condutture, nonché l'impianto di cavi e tubazioni in genere, compreso le eventuali riparazioni che dovessero rendersi necessarie, sono concessi a seguito di regolare domanda ed in ossequio alle disposizioni legislative, alle particolari norme dei regolamenti comunali vigenti ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno comunque indicate nel relativo atto di concessione a firma del Responsabile del Servizio competente, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme, secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati puliti.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Responsabile del Servizio competente, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonché per riparazione degli edifici privati, per tinteggiatura e per qualsiasi altro lavoro.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò tanto all'atto dell'impianto, quanto in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il periodo di tempo previsto.

Gli stessi concessionari dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Municipale i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio degli Uffici competenti, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento o di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo od inconveniente. L'Ente si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali condutture, cavi, e tubazioni; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario, a proprio spese.

Art. 19 - Occupazione per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative

L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

L'autorizzazione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima per i comizi, e tre giorni prima per gli altri casi. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente. Con specifico

provvedimento della Amministrazione Comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

In presenza di più domande si valuta la possibilità di coesistenza. Solo laddove la stessa non risulti possibile, si procede all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 20 - Strutture ed autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche

Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'Articolo 3, comma 4, della Legge 25 Agosto 1991, n.287.

Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.

Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.

Art. 21 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento edilizio e del regolamento per la pubblicità e per le pubbliche affissioni, nonché di quelle del precedente art. 14, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e del rispetto all'arte od alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio che esprimerà l'autorità comunale competente.

Sulle facciate degli edifici di interesse storico-architettonico, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne.

Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma terzo è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

(Sanzione amministrativa da: € 25,00 ad € 150,00).

Art. 22 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione dell'Amministrazione Comunale e salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto dal caso.

L'Ente nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita Commissione.

(Sanzione amministrativa da: € 25,00 ad € 150,00).

CAPITOLO III – QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 23 - Comportamenti vietati

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di igiene a salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

1. Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
2. Imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
3. Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
4. Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
5. Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
6. Praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
7. Lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
8. Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
9. Compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
10. Immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
11. Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
12. Ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
13. Compiere, in luogo pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.

(Sanzione amministrativa da: € 60,00 ad € 180,00).

Art. 24 - Altre attività vietate

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

1. Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
2. Utilizzare balconi, terrazzi, terreni agricoli e altri spazi, sia all'aperto che al chiuso, come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
3. Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
4. Procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
5. Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
6. Collocare festoni, addobbi, luminarie e simili senza autorizzazione comunale e oltre i limiti temporali indicati nell'atto autorizzatorio medesimo, fatta eccezione per gli addobbi natalizi, che comunque non devono arrecare pregiudizio alcuno ai diritti di terzi.

(Sanzione amministrativa da: € 60,00 ad € 180,00).

Art. 25 - Scarico di rottami e detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualunque genere se non nei luoghi espressamente stabiliti ovvero in discariche autorizzate.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie cittadine di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi tipo dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti, disseminazioni e polverio.

Dell'inosservanza di tale disposizione sono responsabili il trasportatore e colui per conto del quale lo scarico è effettuato.

(Sanzione amministrativa da: € 60,00 ad € 180,00).

Art. 26 - Obblighi di concessionari di occupazione di suolo pubblico

E' proibito agli esercenti di bar, caffè, gelaterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto, che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso.

In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

(Sanzione amministrativa da: € 60,00 ad € 180,00).

Art. 27 - Obblighi per i gestori di negozi e botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, botteghe, bar e simili esistenti a piano terreno, di versare sulla pavimentazione dei marciapiedi, delle vie e delle piazze, le immondizie provenienti dai loro locali.

Ai proprietari o gestori di attività commerciali è fatto obbligo di pulizia e idonea manutenzione delle vetrine, soglie, ingressi, aree pubbliche concessionate, e marciapiede immediatamente antistante il negozio.

La pulizia deve essere eseguita senza arrecare molestie o intralcio ai passanti.

I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50-80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza.

I cestelli muniti di sacchetto devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento e, se necessario, possono essere collocati sul marciapiede.

(Sanzione amministrativa da: € 60,00 ad € 180,00).

Art. 28 - Pulizia dei cortili e delle scale

I cortili, le scale, le pertinenze dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti.

Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o sia indecoroso per l'edificio o che in qualsiasi modo, è causa di disturbo, fastidio od impedimento.

(Sanzione amministrativa da: € 60,00 ad € 180,00).

Art. 29 - Trasporto di materiali di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, deve essere effettuato su carri idonei, dotati di caratteristiche costruttive o di strutture integrative atte ad impedire ogni spandimento sul suolo pubblico.

Per le consistenze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, venga a cadere su suolo pubblico materiale di qualunque specie, questo dovrà essere immediatamente rimosso, a cura e sotto la

responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci, dagli oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

(Sanzione amministrativa da: € 60,00 ad € 180,00).

Art. 30 - Divieto di lavatura e riparazione di veicoli, carri e simili sul suolo pubblico

E' vietato effettuare il lavaggio di veicoli, carri e simili sulle pubbliche vie e, comunque, in luogo pubblico od aperto al pubblico.

E' pure vietato effettuare le riparazioni dei veicoli, carri e simili, sulle pubbliche vie e, comunque, in luogo pubblico od aperto al pubblico; salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito.

(Sanzione amministrativa da: € 60,00 ad € 180,00).

Art. 31 - Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industriale sul suolo pubblico

E' vietato lavorare sulle porte delle case, delle botteghe, dei magazzini e degli opifici artigianali ed industriali e, comunque, esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza la preventiva apposita autorizzazione dell'Autorità Comunale.

E' altresì vietato svolgere qualsiasi attività atta a turbare la corretta circolazione delle autovetture, la sicurezza dei pedoni e la tranquillità dei residenti.

(Sanzione amministrativa da: € 60,00 ad € 180,00).

Art. 32 - Divieto di lancio o getto di foglietti, opuscoli o volantini

E' vietato nelle strade, piazze, spazi ed aree pubbliche o, comunque, aperti al pubblico il lancio o getto di foglietti, opuscoli o volantini ed altri simili oggetti che, pertanto, potranno essere solo distribuiti o consegnati a mano o a domicilio.

E' comunque vietata ogni attività di distribuzione di materiale all'ingresso e nei pressi delle scuole di ogni ordine e grado.

(Sanzione amministrativa da: € 60,00 ad € 180,00).

Art. 33 - Manutenzione degli edifici. Obblighi vari dei proprietari.

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case dei negozi, nonché gli infissi prospicienti l'esterno. In modo particolare dovrà essere curata la manutenzione delle inferriate dei giardini e di qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere al periodico restauro dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati, anche ogni volta che ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.

Uguali obblighi incombono ai proprietari delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

L'Ente provvederà alla relativa immediata cancellazione, a spese del trasgressore, di scritte che imbrattano le facciate.

I proprietari di immobili, o l'amministratore condominiale ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1129 C.C., devono assicurare la collocazione e il mantenimento in buono stato di targhe indicanti i numeri civici e provvedere alla sostituzione delle stesse, se necessario.

Devono altresì assicurare visibile numerazione dei piani e singoli interni di cui l'immobile si compone.

I proprietari di cortili, fondi, terreni scoperti, aree pertinenziali a case di civile abitazione, terrazze, verande, ecc., devono provvedere alla pulizia ordinaria dei siti nonché a sfalcare erba alta e rovi ivi insistenti. Devono altresì assicurare che fronde, rami, arbusti, non debordino sulla sede stradale ad altezza inferiore a metri 5.

I proprietari di manufatti o aree confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono curare che gli stessi, o le recinzioni delle aree medesime, se esistenti, a delimitazione della proprietà privata, siano prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati collocati in altezza inferiore a mt. 2,50.

(Sanzione amministrativa da: € 60,00 ad € 180,00).

Art. 34 - Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi di fiori, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre e sui balconi verso l'interno, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere, producendo danni per i terzi.

Nell'innaffiare i vasi di fiori posti su finestre e balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

(Sanzione amministrativa da: € 60,00 ad € 180,00).

Art. 35 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

Il lavaggio della biancheria, dei panni e simili non è permesso fuori dai locali e dai recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre in luoghi aperti al pubblico onde evitare la caduta dell'acqua su suolo pubblico o sui passanti.

E' rigorosamente vietato gettare acqua o liquidi vari sul suolo pubblico.

(Sanzione amministrativa da: € 60,00 ad € 180,00).

Art. 36 - Spolveramento di panni e tappeti - fumi e immissioni.

E' vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi o dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri simili oggetti, fatta eccezione dalle ore 7,00 alle ore 9,00, e dalle ore 15,00 alle ore 16,00, a condizione che tale operazione non arrechi disturbo ai terzi, né inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

E' vietato altresì su balconi e verande provocare immissioni di fumi, odori, polveri e simili che possano molestare gli occupanti degli alloggi circostanti.

(Sanzione amministrativa da: € 60,00 ad € 180,00).

Art. 37 - Manifesti, scritte, disegni e stampati

Sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato, nonché l'affissione dei manifesti fuori dagli spazi appositamente stabiliti.

E', altresì, vietato, coprire e comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine e concessione della competente Autorità.

E' vietato, inoltre, esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita stampati, scritti e disegni contrari alla pubblica decenza o che possano offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone.

(Sanzione amministrativa da: € 60,00 ad € 180,00).

Art. 38 - Decenza pubblica personale

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno ai bagni pubblici, nonché agli oggetti ed arredi che vi si trovano.

E' pure vietato allontanarsi dai bagni pubblici senza aver messo gli abiti completamente in ordine.

(Sanzione amministrativa da: € 60,00 ad € 180,00).

Art. 39 - Atti contrari alla nettezza, al decoro ed alle moralità

E' vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili.

E' vietato introdursi negli edifici aperti al pubblico per mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità.

E' altresì vietato imbrattare il suolo pubblico per espletare proprie attività od operazioni di nettezza della persona, degli animali o cose.

(Sanzione amministrativa da: € 60,00 ad € 180,00).

Art. 40 - Bestie macellate

Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento d'igiene, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora od altre parti di animali.

(Sanzione amministrativa da: € 60,00 ad € 180,00).

Art. 41 - Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici od immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto degli animali od insetti.

I recipienti chiusi contenenti rifiuti domestici od immondizie, contenute in buste di plastica chiuse, dovranno essere svuotati negli appositi cassonetti.

(Sanzione amministrativa da: € 60,00 ad € 180,00).

Art. 42 - Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato, salvo speciale autorizzazione:

- a) introdursi con veicoli in genere, biciclette, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre provvisti di museruola e tenuti al guinzaglio.
- b) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine in maniere sconveniente;
- c) danneggiare o sporcare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- d) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili, dedicarsi a giochi che possano recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall’Autorità;
- e) svolgere competizioni sportive;
- f) danneggiare la vegetazione.

E’ consentito ai bambini l’uso dei tricicli, di piccole biciclette, automobiline a pedale, monopattini ed altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, si applicano anche nel caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze cittadine.

(Sanzione amministrativa da: € 60,00 ad € 180,00).

Art. 43 - Vasche e fontane

E’ proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E’ vietato valersi dell’acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, botti, contenitori in genere, indumenti e simili.

(Sanzione amministrativa da: € 60,00 ad € 180,00).

Art. 44 - Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico

I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico nel centro abitato dovranno, osservando le norme della legge urbanistica, eseguire appositi lavori di recinzione dei terreni stessi, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dall’Ufficio Tecnico Comunale anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la sicurezza, il decoro e la morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta con muratura o cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso, nel rispetto della vigente regolamentazione edilizia, previa presentazione di D.I.A. ovvero con richiesta di altro titolo equipollente.

E’, comunque, assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.

(Sanzione amministrativa da: € 60,00 ad € 180,00).

CAPITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 45 - Esercizio di mestieri, arti ed industrie

Chi esercita un mestiere, un'arte od industria nel centro abitato deve usare ogni cautela al fine di evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini.

I servizi della P.M. o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

Per l'esercizio di arti, mestieri ed attività che producono rumori molesti ed incomodi (seghe, pialle elettriche, motori a scoppio, martelli pneumatici, ecc.) deve essere sospesa qualsiasi attività rumorosa nel seguente orario:

a) periodo dall'1° Ottobre – al 30 Aprile:

dalle ore 14,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del mattino seguente;

b) periodo dal 1° Maggio – al 30 Settembre:

dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del mattino seguente.

Il Sindaco può ordinare maggiore limitazione, se i rumori ed il disturbo possono riuscire molesti in altre ore.

(Sanzione amministrativa da: € 100,00 ad € 300,00).

Art. 46 - Funzionamento di motori in abitazioni

Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico che producono rumore e vibrazioni di limitata entità come lucidatori, battitappeti, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili.

E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nel centro abitato, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o, comunque, di provocare rombi, scoppi e rumori fastidiosi.

(Sanzione amministrativa da: € 100,00 ad € 300,00).

Art. 47 - Rumori in abitazioni

Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio, televisivi, e p.c.

(Sanzione amministrativa da: € 100,00 ad € 300,00).

Art. 48 - Uso di strumenti sonori

In genere sono vietati gli abusi di sirene o di altri strumenti sonori.

In ogni caso, il Sindaco, previo parere dell'Autorità Sanitaria, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni

e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza o tonalità, siano tali di arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

(Sanzione amministrativa da: € 100,00 ad € 300,00).

Art. 49 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

Dalle ore 21,00 alle ore 7,00 le operazioni di carico e scarico, nel centro abitato, di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica, ad eccezione del servizio pubblico di raccolta e rifiuti solidi urbani.

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato comunque in modo tale da attutirne quanto più possibile il rumore.

(Sanzione amministrativa da: € 100,00 ad € 300,00).

Art. 50 - Venditori e Suonatori ambulanti

I venditori e suonatori ambulanti, nonché tutti gli esercenti mestieri girovaghi, muniti delle necessarie rispettive autorizzazioni o licenze ed in regola con il pagamento della dovuta Imposta Comunale sulla Pubblicità, potranno reclamizzare, a nuda voce le loro merci o la loro attività, nel centro abitato, soltanto nel seguente orario e, comunque, con tono tale da non recare molestia o disturbo:

dalle ore 09,00 alle ore 13,00.

Tale tipo di reclame non potrà essere comunque esercitata nei pressi delle scuole, delle chiese, degli uffici pubblici od in altri luoghi dove si possa costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nel regolamento che disciplina il commercio su aree pubbliche.

L'uso di altoparlanti è consentito in conformità a quanto previsto dal Codice della strada.

(Sanzione amministrativa da: € 100,00 ad € 300,00).

Art. 51 - Divieto di schiamazzi, di grida e canti nelle vie e piazze

Sono sempre vietati gli schiamazzi e le grida nelle vie e nelle piazze.

(Sanzione amministrativa da: € 100,00 ad € 300,00).

Art. 52 - Detenzione di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica

E' vietata, nel centro abitato del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica e privata quiete.

Nel caso su citato, gli Agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare e contestare la violazione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale in condizioni da non disturbare la quiete pubblica e privata.

E' vietato detenere animali all'esterno delle abitazioni, salvo nelle zone rurali.

All'interno delle abitazioni la detenzione di cani e altri animali deve prevedere l'osservanza delle necessarie norme di benessere animale, igiene, illuminazione.

(Sanzione amministrativa da: € 100,00 ad € 300,00).

Art. 53 - Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi (bar, ristoranti, circoli, ecc.) devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno.

Qualora fossero gestiti all'aperto, potrà essere rilasciata l'autorizzazione alla loro apertura solo quando non rechino disturbo al vicinato, subordinandola a determinate condizioni a tutela della quiete pubblica.

(Sanzione amministrativa da: € 100,00 ad € 300,00).

Art. 54 - Uso di apparecchi radio, juke-box, televisori nei locali di vendita e nei pubblici esercizi

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, ecc., questi potranno essere fatti funzionare per pubblicità nelle seguenti ore:

- a) al mattino: dopo le ore 8,00 e fino alle ore 13,00;
- b) nel pomeriggio: dopo le ore 17,00 e non oltre le ore 20,00.

Il suono di tali apparecchi, però, dovrà essere sempre di bassa tonalità, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

L'uso degli stessi apparecchi, nei bar e negli altri locali di pubblico esercizio, sarà consentito durante l'apertura dei locali suddetti a condizione che la tonalità del suono sia tenuta molto bassa e non rechino disturbo.

(Sanzione amministrativa da: € 10,00 ad € 300,00).

Art. 55 - Dispositivi acustici antifurto

Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché intermittenti.

La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti primi.

(Sanzione amministrativa da: € 100,00 ad € 300,00).

CAPITOLO V – SICUREZZA DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 56 - Sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili

Le aziende che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, la utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni di legge, regolamento e ad ogni altra disposizione vigente in materia.

Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili, sono tenute a munirsi di autorizzazione.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere ed i carboni, anche il legname d'opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, juta, fili vegetali in genere sughero in tritume, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomma elastica e derivati.

L'autorizzazione potrà essere negata quando, dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e, così pure, nel caso in cui le eventuali opere o provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 57 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita dei combustibili di cui al precedente articolo devono essere al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e magazzini superanti i mc. 1.000 dovranno essere tenuti fuori del centro abitato.

Per i depositi ed i magazzini di minore entità è consentita l'attivazione, anche all'interno dell'abitato, se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre, e coperti da volta reale, con pareti e soffitto di struttura incombustibile, o resi ignifughi con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente protette.

(Sanzione amministrativa da: € 90,00 ad € 270,00).

Art. 58 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione dei combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria e simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitte e porte di materiale resistenti al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

Sono vietati gli ammassi di materiale da imballaggio, di carta straccia e simili.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavati condotti di fumo.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il passaggio di sostanze infiammabili.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali d'imballaggio, casse o altri ingombri, che ostacolino il passaggio delle persone.

Qualora venga riconosciuto che la troppa vicinanza di materiale combustibile alla canna dei camini, ai forni, alle cucine e simili, porti pericolo di incendio, i proprietari o possessori dovranno, entro un termine da stabilire caso per caso, eseguire le opere che l'Ufficio competente riterrà di dover ingiungere.

(Sanzione amministrativa da: € 90,00 ad € 270,00).

Art. 59 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'Ufficio competente riterrà di dover prescrivere.

(Sanzione amministrativa da: € 90,00 ad € 270,00).

Art. 60 - Uso di fiamma libera

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acqua ragia, sopra fiamma libera o focolare (tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda);
- c) fornire di alcool, petroli e benzina le lampade ed i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.

(Sanzione amministrativa da: € 90,00 ad € 270,00).

Art. 61 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nel centro abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali o fare spari, in qualsiasi modo con qualunque arma.

E' pure proibito di gettare, in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

E' vietato l'uso dei cannoni utilizzati in agricoltura per spaventare i volatili.

(Sanzione amministrativa da: € 90,00 ad € 270,00).

Art. 62 - Mine

Salvo quando si dispone dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di cui al R.D. 6 maggio 1940, n.635, è proibito praticare mine in vicinanze dell'abitato senza avere preventivamente fatta dichiarazione al Sindaco ed ottenuta la prescritta autorizzazione.

(Sanzione amministrativa da: € 90,00 ad € 270,00).

Art. 63 - Segnalazioni e prestazioni in caso di incendio

Nel caso di incendio, gli abitanti del locale incendiato o i più vicini ed ogni altra persona che si trovi presente o lo avvisti, sono tenuti a darne immediata comunicazione ai vigili del fuoco.

Tutti coloro che accorrono sul luogo dell'incendio sono tenuti, a richiesta dell'Autorità, ad adoperarsi per la estinzione, coadiuvando i vigili del fuoco.

La direzione del servizio di estinzione degli incendi spetta unicamente al Comandante dei vigili anzidetti, od a chi ne fa le veci, e ad esso devono essere soggetti tanto i cittadini, quanto gli eventuali soccorritori.

E' obbligo di ognuno mettere a disposizione dell'Autorità dirigente e per solo uso dei vigili del fuoco quegli utensili che possono contribuire all'estinzione dell'incendio, salvo il diritto a conseguire dal padrone del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento del danno che gli utensili dovessero subire.

I vigili del fuoco e gli Agenti della Forza Pubblica possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per la estinzione ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, come pure a permettere l'uso delle loro cisterne o fontane.

(Sanzione amministrativa da: € 90,00 ad € 270,00).

Art. 64 - Strumenti da taglio

E' vietato attraversare il centro abitato con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati o protetti, allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

E', in ogni caso, vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti taglienti.

(Sanzione amministrativa da: € 90,00 ad € 270,00).

Art. 65 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne proteggano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

(Sanzione amministrativa da: € 90,00 ad € 270,00).

Art. 66 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro qualsiasi materiale.

(Sanzione amministrativa da: € 90,00 ad € 270,00).

Art. 67 - Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve provvedere, altresì, immediatamente ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

E' assolutamente vietato porre sul ciglio della strada oggetti ingombranti (gomme, cassette, ecc.).

(Sanzione amministrativa da: € 90,00 ad € 270,00).

Art. 68 - Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova od il riadattamento e la demolizione di edifici o simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio, si collocheranno nella strada adiacente gli opportuni segnali e ripari.

Questi dovranno rimanervi fino alla ultimazione dell'opera e, durante la notte, si terrà acceso ed affisso uno o più lumi, a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale. I ponti dei corpi di fabbrica dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere qualsiasi tipo di materiale.

Dovranno, inoltre, essere osservate le leggi generali e speciali in materia.

(Sanzione amministrativa da: € 90,00 ad € 270,00).

Art. 69 - Materiali di demolizione

E' proibito di gettare al basso, sia da ponti di servizio che dall'interno dei corpi di fabbrica, i materiali di demolizioni od altro, senza gli opportuni accorgimenti, onde assicurare la pubblica incolumità.

(Sanzione amministrativa da: € 90,00 ad € 270,00).

Art. 70 - Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate.

Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno.

(Sanzione amministrativa da: € 90,00 ad € 270,00).

Art. 71 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o qualsiasi materiale.

(Sanzione amministrativa da: € 90,00 ad € 270,00).

Art. 72 - Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive

Le impalcature, i recinti e simili, che si costruiscono in occasioni di feste, fiere, competizioni sportive ed altro, destinati a ricevere spettatori, tanto se eretti in suolo

pubblico che privato, devono essere collaudate prima del loro uso, secondo le vigenti norme di legge e/o regolamentari, producendo all'uopo le prescritte certificazioni a cura e spese dei soggetti organizzatori.

Art. 73 - Mortaretti o altri fuochi d'artificio.

E' vietato accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico. E' vietato sparare mortaretti o altri simili apparecchi e giocattoli pirotecnici.

(Sanzione amministrativa da: € 90,00 ad € 270,00).

CAPITOLO VI – CORTEI – PROCESSIONI E MANIFESTAZIONI

Art. 74 - Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla Chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità.

Durante i cortei funebri è vietato spargere sulla pubblica via fiori od altro.

(Sanzione amministrativa: da € 100,00 a € 300,00).

Art. 75 - Processioni e manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale.

(Sanzione amministrativa: da € 100,00 a € 300,00).

Art.75bis – Divieto di insozzamento pubbliche vie e spazi pubblici

Chiunque insozza le pubbliche strade e gli spazi pubblici gettando rifiuti, oggetti o qualsiasi altro materiale è punito con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00.

Dalla violazione di cui al capoverso precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa e, nel caso l'autore della violazione non sia individuato, per gli eventuali obbligati solidali, del ripristino immediato dei luoghi a proprie spese.

CAPITOLO VII – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 76 - Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato allevare all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato in conformità all'Art.4 del D.lgs 285/92 e succ. modifiche animali da soma o da tiro, o animali destinati alla macellazione.

E' vietato mantenere sulla pubblica via o in aree private di natura condominiale animali da cortile.

E' vietato mantenere anche in area privata, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato in conformità all'Art.4 del D.lgs 285/92, un numero di animali da cortile superiore a 10 unità.

In ogni caso il privato che detenga animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli animali stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.

In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

E' vietato abbandonare animali domestici.

E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

E' obbligatorio il rispetto di tutte le norme per la protezione degli animali.

In ogni caso, è vietato lasciare liberi dal controllo diretto del proprietario, anche nelle aree private di natura condominiale, i cani che siano sprovvisti di museruola.

Salvo quanto disposto dalle leggi sanitarie e dal regolamento comunale di igiene, è vietato lasciar vagare, entro l'abitato, qualsiasi specie di animali; come pure è vietato tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico i suddetti animali con o senza gabbione.

Eventuale transito nell'abitato di gruppi di animali potrà essere effettuato solo sotto adeguata scorta e custodia, e previa autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Municipale, il quale indicherà le strade da percorrere, le modalità e le cautele da adottare.

I cani potranno circolare con la museruola e solo se tenuti al guinzaglio.

A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e altri animali e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

I proprietari di cani e altri animali o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi ed ogni altro spazio di uso pubblico.

(Sanzione amministrativa: da € 100,00 a € 300,00).

Art. 77 - Animali pericolosi e cani

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti nel centro abitato se non trasportati su idonei veicoli e con le necessarie precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone, seguendo, comunque, l'itinerario più breve per raggiungere il luogo di destinazione.

I tori ed altri animali pericolosi non potranno essere introdotti in città, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone.

I cani di qualunque razza o taglia non potranno circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola.

I cani di alta taglia in genere ed in specie i bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina, devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio.

Dovranno, altresì, essere tenuti a guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra descritto, i bulldog, i danesi, i mastini, i lupi, ecc. che non siano convenientemente custoditi, saranno accalappiati a cura del competente Servizio Veterinario.

Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento.

Gli animali feroci, come tigri, leoni, ecc., anche se addomesticati, dovranno essere trasportati in solide gabbie, chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.

(Sanzione amministrativa: da € 100,00 a € 300,00).

CAPITOLO VIII – NUMERAZIONE CIVICA- NETTEZZA

Art. 78 - Numerazione civica, abitabilità ed agibilità

Il proprietario di fabbricato di qualsiasi genere, a costruzione ultimata e comunque prima che nel fabbricato stesso possano essere immesse persone, deve presentare al Comune domanda per ottenere la indicazione del numero civico, l'apposizione delle relative targhette e il permesso di abitabilità, se si tratta di un fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità, se si tratta di fabbricato destinato ad altro uso.

Le tavolette portanti i numeri civici delle case ed ivi poste a cura dell'Ente comunale, non potranno essere né levate né asportate senza autorizzazione della Polizia Municipale.

I proprietari dei fabbricati sono responsabili della conservazione e manutenzione delle tavolette stesse.

(Sanzione amministrativa: da € 100,00 ad € 300,00).

Art. 79 - Amministrazione e custodia degli stabili

Ogni amministratore di condominio deve provvedere ad esporre all'interno del portone d'ingresso dei condomini di competenza una targhetta indicante il proprio nominativo e recapito di reperibilità.

In alternativa, per motivi di privacy, tali indicazioni dovranno essere depositate presso il Comando di P.M.

(Sanzione amministrativa: da € 100,00 ad € 300,00).

Art. 80 - Nettezza del suolo privato e pubblico

Ogni proprietario di strade private o di luoghi aperti od in vista del pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio deve provvedere allo sgombero ed alla nettezza urbana dei luoghi stessi.

Chiunque scaricando o caricando merci, produce danno, ingombro o lordura del suolo pubblico è tenuto alla immediata riparazione e rimozione di ogni genere e struttura.

Il deposito dei rifiuti urbani deve avvenire esclusivamente negli appositi cassonetti, dalle ore 18,00 alle ore 06,00 nel periodo invernale(ottobre-maggio) e dalle ore 20,00 alle ore 6,00 nel periodo estivo (giugno-settembre), o comunque in quei diversi orari che potranno essere individuati con apposita ordinanza sindacale.

(Sanzione amministrativa: da €100,00 ad € 300,00).

CAPITOLO IX – SANZIONI

Art. 81 - Accertamento delle violazioni e relative sanzioni

Ai sensi dell'Art.7 bis del T.U.EE.LL. – approvato con D.lgs 18/08/2000 n.267 i Comuni sono titolari di potestà sanzionatoria.

In caso di recidiva l'ammontare della sanzione è triplicato, comunque non eccedendo la misura massima stabilita.

(Sanzione Amministrativa da € 100,00 a € 300,00).

Art. 82 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Dirigente del Servizio può ordinare la rimessa in pristino e disporre quando ne ricorrono gli estremi, l'esecuzione di Ufficio in danno degli interessati.

Art. 83 - Procedimento per l'applicazione delle sanzioni

Per tutte le sanzioni che siano previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della Legge 689/81.

Il Sindaco viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'Art.17 della legge 689/81 nonché a ricevere scritti difensivi, da parte del trasgressore entro 30 giorni dall'accertamento della violazione.

Art. 84 - Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione, autorizzazione o che opera legittimamente a seguito di comunicazione o denuncia di inizio attività, sarà inflitta la sospensione della concessione, della autorizzazione o della attività esercitata, nei seguenti casi:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione e/o autorizzazione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

CAPITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 85 - Entrata in vigore

All'entrata in vigore del presente regolamento si devono ritenere abrogati tutti i regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo nelle parti in contrasto con lo stesso.

PRONTUARIO SANZIONI

CAPITOLO II – OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 7 - Disposizioni generali Pag. 6

Art. 8 - Specificazioni Pag. 8

Art. 9 - Rinnovo delle concessioni Pag. 8

Art.10 - Sospensione e revoca delle concessioni Pag. 8

Art.11 - Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi sul suolo pubblico Pag. 8

Art.12 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci Pag. 8

Art.13 - Occupazioni con elementi di arredo Pag. 9

Art.14 - Occupazioni con strutture pubblicitarie Pag. 10

Art.15 - Occupazioni con spettacoli viaggianti Pag. 10

Art.16 - Installazione di chioschi ed edicole Pag. 10

Art.17 - Divieto di giochi sul suolo pubblico Pag. 10

Art.18 - Occupazioni per pubblica utilità Pag. 11

Art.19 - Occupazione per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative Pag. 11

Art.20 - Strutture ed autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche Pag. 12

Art.21 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni Pag. 12

Art.22 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative Pag. 12

Sanzione amministrativa : da € 25,00 ad € 150,00

CAPITOLO III - QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Art.23 - Comportamenti vietati Pag. 13

Art.24 - Altre attività vietate Pag. 14

Art.25 - Scarico di rottami e detriti Pag. 14

Art.26 - Obblighi di concessionari di occupazione di suolo pubblico Pag. 14

Art.27- Obblighi per i gestori di negozi e botteghe Pag. 15

Art.28 - Pulizia dei cortili e delle scale Pag. 15

Art.29 - Trasporto di materiali di facile dispersione Pag. 15

Art.30 - Divieto di lavatura e riparazione di veicoli, carri e simili sul suolo pubblico Pag. 16

Art.31 - Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industriale sul suolo pubblico Pag. 16

Art.32 - Divieto di lancio o getto di foglietti, opuscoli o volantini Pag. 16

Art.33 - Manutenzione degli edifici Pag. 16

Art.34 - Ornamento esterno ai fabbricati Pag. 17

Art.35 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni Pag. 17

Art.36 - Spolveramento di panni e tappeti - fumi e immissioni Pag. 17

Art.37 - Manifesti, scritte, disegni e stampati Pag. 18

Art.38 - Decenza pubblica personale Pag. 18

Art.39 - Atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità Pag. 18

Art.40 - Bestie macellate Pag. 18

Art.41 - Pattumiere e recipienti con rifiuti Pag. 18

Art.42 - Viali e giardini pubblici Pag. 19

Art.43 - Vasche e fontane Pag. 19

Art.44 - Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico Pag. 19

Sanzione amministrativa : da € 60,00 ad € 180,00

CAPITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art.45 - Esercizio di mestieri, arti ed industrie Pag. 20

Art.46 - Funzionamento di motori in abitazioni Pag. 20

Art.47 - Rumori in abitazioni Pag. 20

Art.48 - Uso di strumenti sonori Pag. 20

Art.49 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori Pag. 21

Art.50 - Venditori e suonatori ambulanti Pag. 21

Art.51 - Divieto di schiamazzi, di grida e canti nelle vie e piazze Pag. 21

Art.52 - Detenzione di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica Pag. 21

Art.53 - Sale da ballo, cinema e ritrovi Pag. 22

Art.54 - Uso di apparecchi radio, juke-box, televisori nei locali di vendita e nei pubblici esercizi Pag. 22

Art.55 - Dispositivi acustici antifurto Pag. 22

Sanzione amministrativa : da € 100,00 ad € 300,00

CAPITOLO V – SICUREZZA DELL'AMBIENTE URBANO

Art.56 - Sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili Pag. 23

Art.57 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili Pag. 23

Art.58 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici Pag. 23

Art.59 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili Pag. 24

Art.60 - Uso di fiamma libera Pag. 24

Art.61 - Accensioni di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali Pag. 24

Art.62 - Mine Pag. 24

Art.63 - Segnalazioni e prestazioni in caso di incendio Pag. 24

Art.64 - Strumenti da taglio Pag. 25

Art.65 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi Pag. 25

Art.66 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici Pag. 25

Art.67 - Manutenzione di aree di pubblico transito Pag. 25

Art.68 - Segnalazioni e ripari di opere di costruzione Pag. 26

Art.69 - Materiali di demolizione Pag. 26

Art.70 - Insegne, persiane, vetrate di finestra Pag. 26

Art.71 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili Pag. 26

Art.72 - Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive Pag. 26

Art.73 - Mortaretti o altri fuochi d'artificio Pag. 27

Sanzione amministrativa : da €90,00 ad € 270,00

CAPITOLO VI – CORTEI – PROCESSIONI E MANIFESTAZIONI

Art.74 - Cortei funebri Pag. 27

Art.75 - Processioni e manifestazioni Pag. 27

Sanzione amministrativa : da € 100,00 ad € 300,00

CAPITOLO VII – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art.76 - Disposizioni riguardanti gli animali Pag. 27

Art.77 - Animali pericolosi e cani Pag. 28

Sanzione amministrativa : da € 100,00 ad € 300,00

CAPITOLO VIII – NUMERAZIONE CIVICA – NETTEZZA

Art. 78 - Numerazione civica, abitabilità ed agibilità Pag. 30

Art. 79 - Amministrazione e custodia degli stabili Pag. 30

Art. 80 - Nettezza del suolo privato e pubblico Pag. 30

Sanzione amministrativa : da € 100,00 ad € 300,00

CAPITOLO IX – SANZIONI

Art.81 - Accertamento delle violazioni e relative sanzioni Pag. 30

Art.82 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio Pag. 31

Art.83 - Procedimento per l'applicazione delle sanzioni Pag. 31

Art.84 - Sospensione delle licenze Pag. 31

CAPITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.85 - Entrata in vigore Pag. 31